

COMUNE DI ALTILIA
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA

Reg. n. 73
Reg. Gen. 111

Del 30/04/2021

OGGETTO:

Piano Stralcio 2019 interventi di difesa del suolo di cui al D.P.C.M. del 20 febbraio ex Delibera Cipe n.35/2019 – Codice Rendis 18R4277/G1 “Interventi per la riduzione rischio idrogeologico in loc. Maione – Altilia (CS).”. Rettifica decreto del 06/04/2021 per Occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio di beni immobili. Occupazione temporanea e imposizione di servitù.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, in relazione alla particolare urgenza che rivestono i lavori di:

Piano Stralcio 2019 interventi di difesa del suolo di cui al D.P.C.M. del 20 febbraio ex Delibera Cipe n.35/2019 – Codice Rendis 18R4277/G1 “Interventi per la riduzione rischio idrogeologico in loc. Maione – Altilia (CS).

è stata richiesta, ai fini dell'espropriazione, l'applicazione della particolare procedura di cui all'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che testualmente recita:

Articolo 22-bis (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione.

(Articolo inserito dall'art. 1, c. 1, lettera u) del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302, con introdotta rettifica pubblicata sulla G.U. 28 luglio 2003, n. 173).

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)».

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”;

Considerato che, nel caso, trova applicazione la norma invocata in quanto i lavori che debbono eseguirsi riguardano la realizzazione di una serie di interventi atti a garantire la piena efficienza degli impianti di depurazione ed il collettamento della rete fognaria in zone attualmente non servite;

Acclarato che l'avvio dei lavori riveste carattere d'urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, ed è, pertanto ai fini dell'espropriazione necessaria l'applicazione della particolare procedura di cui all'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.116 del 28/12/2019, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo per i lavori di *Piano Stralcio 2019 interventi di difesa del suolo di cui al D.P.C.M. del 20 febbraio ex Delibera Cipe n.35/2019 – Codice Rendis 18R4277/G1 “Interventi per la riduzione rischio idrogeologico in loc. Maione – Altilia (CS)*

Rilevato che l'approvazione del progetto definitivo ai sensi del Codice dei Contratti e dell'art. 13 del DPR 08/06/2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs 27/12/2002 n. 302 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;

Visto il progetto definitivo ed in particolare gli elaborati inerenti il pianto particellare di esproprio e dagli stessi si evince, per la corretta esecuzione dei lavori progettati, la necessità di procedere alla espropriazione ovvero rappresentato dalla seguente tabella riepilogativa:

SUPERFICIE INTERVENTO		
FOGLIO	PARTICELLA	MQ
3	131	146,25
3	312	45,65
3	397	91,69
3	973	164,02
3	105	654,54
3	103	269,67
3	89	199,23

3	40	17,30
3	442	13,24
3	441	278,73
3	403	372,46
3	404	181,12
3	415	217,76
3	952	45,67
3	95	740,79
3	899	69,59
3	900	17,79
3	901	208,64
3	96	138,9
3	116	214,43
3	117	15,91
3	750	21,06
3	739	84,23
3	302	75,87
3	327	67,97
3	860	8,07
6	123	403,03

Vista la destinazione urbanistica delle particelle interessate;

Visti gli artt. 32 e seguenti del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. sulla determinazione dell'indennità di esproprio nelle aree edificabili o legittimamente edificate e nelle aree non edificabili;

Visti gli art. 44, 49 e 50 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. sulla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e soggette a servitù;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 depositata il 10.06.2011;

Ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, decreto che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone l'occupazione anticipata del terreno necessario per dar corso ai lavori con urgenza;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/00, nonché del D.P.R. 327/01;

Visto il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visto lo statuto comunale;

Visti gli atti istruttori,

DECRETA

Art. 1

E' disposta **in favore del Comune di Altilia (CS), l'occupazione anticipata dei beni** indicati nel piano particellare d'esproprio allegato al progetto, ed è **determinata d'urgenza**, **in via provvisoria, l'indennità d'espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori di che trattasi**, da corrispondere agli aventi diritto identificati, nonché l'indennità da corrispondere per asservimento e per occupazione temporanea, come meglio riportato nella tabella riassuntiva seguente:

SUPERFICIE INTERVENTO		
FOGLIO	PARTICELLA	MQ
3	131	146,25
3	312	45,65
3	397	91,69
3	973	164,02
3	105	654,54
3	103	269,67
3	89	199,23
3	40	17,30
3	442	13,24
3	441	278,73
3	403	372,46
3	404	181,12
3	415	217,76
3	952	45,67
3	95	740,79

3	899	69,59
3	900	17,79
3	901	208,64
3	96	138,9
3	116	214,43
3	117	15,91
3	750	21,06
3	739	84,23
3	302	75,87
3	327	67,97
3	860	8,07
6	123	403,03

Art. 2

Le suddette indennità vengono corrisposte esclusivamente al proprietario del bene o all'enfiteuta ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 327/01. I titolari di altri diritti reali o personali sui beni possono far valere i propri diritti sull'indennità nei confronti di tali soggetti.

Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva in misura pari al valore agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ai sensi dell'art. 40, 4° comma, D.P.R. 327/01.

Al fittavolo, mezzadro o al compartecipante, spetta l'indennità aggiuntiva ex art. 42 D.P.R. 327/01, determinata come previsto all'art. 40, 4° comma, (valore agricolo medio calcolato secondo il VAM), se il fondo era coltivato da almeno un anno a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità.

Le indennità aggiuntive sono determinate ai sensi dell'art. 40, comma 4 e sono corrisposte a seguito di una dichiarazione dell'interessato, previo riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti

Art. 3

I proprietari degli immobili indicati al precedente art. 1 possono, nei **30 giorni** successivi alla notificazione del presente decreto, comunicare al Comune di Altilia, con dichiarazione irrevocabile che condividono l'indennità proposta.

In caso di silenzio, l'indennità si intende rifiutata.

I medesimi proprietari, qualora non condividano l'indennità offerta, hanno facoltà di presentare **osservazioni scritte e depositare documenti nei trenta giorni successivi all'immissione nel possesso, ai sensi dell'art. 22 – bis D.P.R. 327/01 e s.m.i..**

Il proprietario che condivide l'indennità offerta e che dichiara l'assenza di diritti di terzi sul bene è tenuto a depositare nei 60 giorni successivi alla notificazione del presente

decreto la documentazione, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso, l'intera indennità sarà corrisposta nei successivi 60 giorni, dopo cui sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale.

Se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma.

Le modalità di pagamento sono disciplinate dalle vigenti leggi, pertanto lo stesso avverrà solo mediate bonifico bancario.

A favore del proprietario che non condivida l'indennità offerta, o che non dichiari l'assenza di diritti di terzi o che abbia depositato la documentazione comprovante la libera e piena proprietà del bene, l'indennità sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ugualmente si procederà se il titolare del diritto di ipoteca non autorizza la riscossione o se il bene è gravato da altri diritti reali.

Salvo quanto previsto dall'art. 21 D.P.R. 327/01, il Comune di Altilia provvederà a richiedere la determinazione definitiva delle indennità che i proprietari non abbiano condiviso, alla competente Commissione Provinciale. Avverso le determinazioni della commissione è ammessa opposizione innanzi alla Corte d'Appello.

Art. 4

Le indennità d'esproprio indicate all'art. 1 tra quelle a destinazione non edificabile, non sono soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20% prevista dall'art. 35 comma 2 D.P.R. 327/01.

Non sarà depositata o pagata alcuna somma a titolo di IVA poiché allo stato degli atti non risultano sussistere i presupposti di imponibilità di cui all'art. 2 comma 3 D.P.R. 633/72, dando atto che, qualora il definitivo accertamento effettuato alla data di emissione del decreto di esproprio dimostri che il terreno è suscettibile di utilizzazione edificatoria, si provvederà con successivo apposito provvedimento integrativo alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di IVA.

Le indennità di occupazione temporanea ex art. 50 e seguenti, indicate all'art. 1 non danno luogo a ritenuta del 20%.

Art. 5

A norma dell'articolo 8 della legge 07.08.1990, n. 241, si rende noto che Responsabile del presente provvedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico, al quale potranno essere richiesti chiarimenti.

Art. 6

Il presente provvedimento è notificato nelle forme degli atti processuali civili a coloro che risultino proprietari secondo i registri catastali, così come previsto dall'art. 3, comma 2 D.P.R. 327/01, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione, **almeno sette giorni prima di essa**, e sarà eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24 del D..P.R. n. 327/2001.

Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune di Altilia, è conservato presso lo scrivente Ufficio Tecnico.

Art. 7

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso fatto salvo il disposto dell'art. 53, comma 3, del T.U. n. 327/2001:

– entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2, 21 e 23-bis, c. 1, lettera b, comma introdotto dall'art. 4, c. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

– entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio

F.to Cav. Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all'interno della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo ONLINE Dell'ente

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ONLINE

F.to Sig. Fiorito Tonino